



COMMISSIONE  
EUROPEA

ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE  
EUROPEA PER GLI AFFARI ESTERI E LA  
POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 10.11.2011  
COM(2011) 718 definitivo

2011/0318 (NLE)

Proposta congiunta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure  
restrittive nei confronti del Sudan**

## **RELAZIONE**

1. La decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale abroga la posizione comune 2005/411/PESC e modifica la portata delle misure restrittive in seguito alla creazione dello Stato del Sudan meridionale dopo il referendum sull'indipendenza del gennaio 2011.
2. Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio.

Proposta congiunta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 1,

vista la decisione 2011/423/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2011, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC<sup>1</sup>,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 30 maggio 2005 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/411/PESC<sup>2</sup> concernente misure restrittive nei confronti del Sudan.
- (2) Il 18 luglio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/423/PESC concernente misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale e che abroga la posizione comune 2005/411/PESC. La decisione 2011/423/PESC ha modificato la portata delle misure restrittive imposte dall'abrogata posizione comune 2005/411/PESC.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 131/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio è così modificato:

1. il titolo è sostituito da quanto segue:

"Regolamento (CE) n. 131/2004 del Consiglio, del 26 gennaio 2004, che impone talune misure restrittive nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale."

---

<sup>1</sup> GU L 188 del 19.7.2011, pag. 20.

<sup>2</sup> GU L 139 del 2.6.2005, pag. 25.

2. L'articolo 2 è sostituito da quanto segue:

*"Articolo 2*

Sono vietati:

a) la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o nel Sudan meridionale, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o nel Sudan meridionale;

b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e l'assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica connessa, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Sudan o nel Sudan meridionale, o destinati ad essere utilizzati in Sudan o nel Sudan meridionale."

3. L'articolo 5 è sostituito da quanto segue:

*"Articolo 5*

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Sudan o nel Sudan meridionale da dipendenti delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale."

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a [...]

*Per il Consiglio  
Il presidente  
[...]*